

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3675

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2005

—————

Istituzione del Ministero per le politiche giovanili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Quasi tutte le regioni italiane hanno intrapreso iniziative rivolte al mondo dei giovani attraverso l'istituzione di assessorati, associazioni, osservatori, consulte e quant'altro. Lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha un settore competente per le politiche giovanili. Esso si occupa della definizione delle politiche per le giovani generazioni, con particolare riferimento alle misure per favorire la conquista dell'autonomia ed il passaggio all'età adulta; del raccordo con le istituzioni comunitarie per la elaborazione delle strategie europee nel campo della gioventù e per garantire la loro attuazione a livello nazionale e locale; del raccordo con le amministrazioni nazionali e locali per la diffusione delle informazioni relative alle opportunità rivolte ai giovani, con particolare riferimento alla mobilità internazionale e all'educazione non formale; dell'attuazione del «Programma comunitario Gioventù» attraverso il monitoraggio qualitativo e finanziario dei progetti e la valutazione dell'impatto del programma sul mondo giovanile e sulle realtà locali.

Ma tutto questo non basta, non è sufficiente.

Per seguire in maniera più attenta tutte le vicende giovanili occorre un organismo centrale e, quindi, un Ministero per le politiche giovanili, attraverso il quale si possa dare sempre una risposta concreta alle esigenze dei giovani, restituendo loro progettualità e protagonismo. Non sono forse i giovani il nostro futuro? In che tipo di società approderemo se non ci occupassimo noi, oggi, dei giovani?

Allora un Ministero *ad hoc* è quello che occorre, in grado di coordinare e sostenere i giovani e le loro attività, di dare impulso e sostegno alle iniziative locali attraverso in-

terventi diretti nei campi economico, sociale e culturale. Un Ministero che esprima continuità individuando proposte e sollecitazioni, capace di sviluppare e potenziare le integrazioni di sistema tra le tradizionali politiche giovanili e le politiche della casa, quelle di sostegno alle famiglie che vivono criticità connesse alla crescente e dilagante precarietà giovanile. Un Ministero capace di favorire una cultura aperta e sensibile ai giovani, di favorire sviluppi urbanistici ed ambientali idonei al vissuto giovanile, di contrasto delle nuove povertà che caratterizzano anche il contesto dei giovani e degli adolescenti.

Proprio allo sviluppo urbanistico ed ambientale si lega l'ampia diffusione di comportamenti adolescenziali e giovanili che sfiorano il rischio e tuttavia rientrano nella normalità di gran parte dei singoli e gruppi, una normalità confermata da ricerche internazionali e locali, secondo cui la ricerca del limite è elemento costitutivo e ricorrente dell'esperienza adolescenziale.

Il bisogno di marcare la propria presenza, di ricercare emozioni forti, di sfidare il mondo adulto è insito nel crescere, ma non per questo può essere archiviato tra le cose di cui non occorre occuparsi, o tra le manifestazioni di un «disagio» da riservare agli specialisti.

I comportamenti di consumo di sostanze legali ed illegali, l'eccesso, la velocità, la ricorrenza degli incidenti stradali in età giovanile si mescolano alla frequenza scolastica e al divertimento dei gruppi e sono l'altra faccia di una quotidianità percepita come banale e grigia.

Anche, e soprattutto, di queste problematiche si deve dunque occupare il Ministero, ma non per dare soluzioni momentanee, bensì per attuare una politica sana e costante

affinché episodi spiacevoli riguardanti i giovani siano solo una goccia nel mare.

Il valore del lavoro, in una società come quella italiana, rappresenta per le donne e gli uomini, ma soprattutto per i giovani, un ottimo veicolo per ottenere visibilità, identità, reale cittadinanza. Senza dilungarci oltre, ecco l'altro proposito che deve attuare il Ministero, aumentando le possibilità di lavoro per i giovani, consolidando tavoli di confronto e progettazione tra i vari organismi locali.

Per queste ragioni, con il disegno di legge qui presentato viene istituito un Ministero a cui è affidato il compito di coordinare, sostenere e monitorare le attività a favore dei giovani. Lo scopo, dunque, è quello di togliere agli interventi, pur lodevoli, che il Governo adotta e intende adottare a favore dei giovani, il carattere di episodicità e frammenta-

rietà che sostanzialmente ne limita l'efficacia complessiva.

Il disegno di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 contempla l'istituzione del Ministero per le politiche giovanili; l'articolo 2 ne definisce le competenze e le finalità; l'articolo 3 trasferisce le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ad altri Ministeri al Ministero per le politiche giovanili; l'articolo 4 definisce le modalità per la predisposizione del Piano annuale degli interventi nazionali per i giovani; l'articolo 5 istituisce presso il Ministero un Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani e l'articolo 6 istituisce una Consulta nazionale dei giovani; l'articolo 7 stabilisce la composizione del Ministero; l'articolo 8 indica gli ambiti per i quali vengono erogati i contributi ed infine l'articolo 9 reca disposizioni di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Ministero
per le politiche giovanili)*

1. È istituito il Ministero per le politiche giovanili, di seguito denominato «Ministero», con il compito di coordinare e sostenere attività a favore dei giovani.

2. Con regolamento emanato ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione dell'assetto organizzativo del Ministero ed alle riorganizzazioni degli altri Ministeri che si rendano necessarie a seguito dell'istituzione del Ministero stesso.

Art. 2.

(Competenze e finalità)

1. Al Ministero sono attribuiti i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in materia di coordinamento e sostegno delle attività giovanili, favorendo la realizzazione di iniziative a livello centrale e locale, coordinandone gli interventi diretti nei campi economico, sociale e culturale, in modo da determinare una politica unitaria per:

a) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani, le tematiche relative alla condizione giovanile;

b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;

c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani attraverso l'istituzione di consulte e *forum* giovanili nazionali e locali;

d) attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

e) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi dell'Unione europea;

f) realizzare attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;

g) orientare i giovani nelle transizioni formative in rapporto alle richieste del mercato del lavoro, sostenendo l'imprenditorialità giovanile, la formazione continua e l'auto-formazione per lo sviluppo della carriera, in sintonia con le indicazioni dell'Unione europea;

h) incentivare gli enti locali ad organizzare tavoli di lavoro congiunti per attivare efficaci azioni locali in materia di lavoro;

i) concedere benefici per la locazione e l'acquisto della prima casa.

Art. 3.

(Trasferimento di funzioni)

1. Al Ministero sono trasferite le funzioni statali in materia di politiche giovanili attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ad altri Ministeri.

2. Al Ministero sono trasferite le funzioni statali in materia di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici alle attività dirette ad attuare progetti ed iniziative per gli ambiti specificati nell'articolo 8.

Art. 4.

(Piano annuale degli interventi nazionali per i giovani)

1. Il Ministero, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispose il «Piano annuale degli interventi nazionali per i giovani»,

che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

2. Il Piano di cui al comma 1 indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione centrale e locale, individua i progetti obiettivo ed i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.

3. Per l'istruttoria e l'elaborazione dei documenti necessari alla predisposizione del Piano annuale degli interventi nazionali per i giovani è istituita idonea struttura organizzativa presso il Ministero.

4. Le persone interessate dal Piano di cui al comma 1, nonché dagli altri atti e dai provvedimenti di cui alla presente legge sono quelle nella fascia di età compresa fra i diciotto e i quarant'anni.

Art. 5.

(Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani)

1. Nell'ambito della struttura di cui all'articolo 4, comma 3, è istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.

2. Compiti dell'Osservatorio di cui al comma 1 sono:

a) studiare e analizzare la condizione dei giovani;

b) verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani;

c) realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione giovanile e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti dalle strutture locali, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo.

3. I dati relativi alla situazione occupazionale dei giovani sono raccolti ed elaborati dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro presso il Ministero.

4. L'accesso alle informazioni e ai dati dei servizi informativi e della banca dati di cui al comma 2, lettera c), è disciplinato da apposito regolamento adottato con decreto del

Ministro per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. L'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani redige annualmente una relazione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero.

Art. 6.

(Consulta nazionale dei giovani)

1. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili, è istituita la Consulta nazionale dei giovani; il medesimo decreto ne definisce la composizione e le caratteristiche operative.

2. La Consulta nazionale dei giovani esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Ministero.

3. La Consulta nazionale dei giovani può avvalersi della struttura di cui all'articolo 4, comma 3, e dell'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 1, al fine dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 7.

(Composizione)

1. Il personale addetto al Ministero è composto esclusivamente da persone di età compresa fra i venti e i quaranta anni.

Art. 8.

(Erogazione di contributi)

1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e sulla base degli indirizzi e dei criteri previsti nel Piano annuale degli interventi, di cui all'articolo 4, eroga contributi a sostegno di progetti e iniziative nei seguenti ambiti:

a) inserimento sociale e partecipazione dei giovani;

b) disagio giovanile, con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza, sviluppando progetti di prevenzione primaria;

c) mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale con Paesi europei;

d) cooperazione, con iniziative tese a favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile, nazionale ed internazionale;

e) informazione e consulenza per i giovani;

f) imprenditorialità giovanile.

2. Il Ministero eroga contributi, secondo i criteri di priorità di cui al comma 2, per progetti predisposti da enti locali, associazioni o cooperative giovanili.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono criteri di priorità:

a) l'adozione, da parte dei comuni, della «Carta della partecipazione dei giovani alla vita comunale» ed il comprovato impegno nella sua attuazione;

b) la continuità e l'efficacia dell'azione a favore dei giovani, verificabile in particolare dalla comprovata realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo;

c) la proposizione di progetti coordinati e da realizzare in collaborazione fra più comuni, in specie appartenenti ad aree montane e rurali.

4. I contributi sono erogati, nella misura del 50 per cento, all'avvio dei progetti e, per la restante parte, su presentazione di idonea documentazione, che comprovi la realizzazione integrale del progetto.

Art. 9.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di trasferimento al Ministero delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e degli altri Ministeri, alle quali sono attribuiti compiti nelle materie assegnate alla competenza del Ministero medesimo.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di trasferimento al Ministero delle relative risorse umane e strumentali.

